

CIRCOLARE SETTEMBRE 2017

Prossime scadenze:

- **18 settembre 2017:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **18 settembre 2017:** trasmissione all'Agenzia Entrate dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre 2017;
- **25 settembre 2017:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di agosto per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **28 settembre 2017:** trasmissione all'Agenzia Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute "c.d. spesometro" relative al primo semestre 2017.

Servizi Professionali Srl

Invio dello spesometro relativo al primo semestre 2017

È stato pubblicato sul sito del MEF il Comunicato Stampa 1 settembre 2017, n. 147, che rende noto la proroga dal 16 settembre al 28 settembre 2017 del termine per effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre del 2017 (c.d. "spesometro").

La proroga, prevista da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, sarà di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Si ricorda che l'obbligo di comunicazione riguarda le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura ed è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate.

Devono essere trasmesse le informazioni che riguardano le singole fatture emesse e ricevute.

Per le operazioni di minore importo (fatture emesse o ricevute di importo inferiore a 300 euro), per le quali è prevista la possibilità di annotare il documento riepilogativo (art. 6, comma 1, D.P.R. n. 695/1996), devono essere comunicati i dati per singola fattura.

Al momento non è previsto alcun esonero per i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Anche gli enti non commerciali rientrano tra i soggetti obbligati all'invio della comunicazione, per le sole operazioni rilevanti ai fini IVA; se invece le fatture passive sono riferibili ad acquisti che riguardano attività istituzionali e commerciali, l'obbligo si ritiene assolto con l'invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali.

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione:

- i dati relativi ad altri documenti diversi dalle fatture e dalle bollette doganali, come ad esempio le schede carburanti;
- i dati delle fatture emesse e ricevute per cui il soggetto passivo ha optato per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate ex art. 1, comma 3, e art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015.

Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione i contribuenti che si avvalgono del regime di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) e i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario di cui all'art. 1, commi 54 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

I dati delle fatture emesse e ricevute in formato elettronico, trasmesse attraverso l'SDI (Sistema Di Interscambio), non devono essere trasmesse in quanto già comunicate all'Amministrazione; se più comodo il soggetto passivo può comunque effettuare la comunicazione.

Servizi Professionali Srl

La comunicazione deve essere effettuata obbligatoriamente in forma analitica; a differenza di quanto previsto per lo spesometro annuale non è più possibile inviare i dati in forma aggregata.

Nella comunicazione, gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione per la quale sussiste l'obbligo di emissione della fattura, sono:

- anno di riferimento;
- numero della fattura;
- base imponibile;
- aliquota;
- imposta;
- tipologia dell'operazione, o natura dell'operazione, che deve essere valorizzato se l'operazione non ha esposizione dell'IVA, indicando lo specifico motivo per cui l'imposta non è stata indicata in fattura, secondo i seguenti codici:

Codice	Tipologia dell'operazione	Note
N1	Operazioni escluse	Art. 15, D.P.R. n. 633/1972
N2	Operazioni non soggette	Operazioni non soggette ad IVA per mancanza di uno o più presupposti d'imposta, ad esempio prestazioni di servizi extra-UE
N3	Operazioni non imponibili	Operazioni tra cui esportazioni o cessioni di beni intra-UE
N4	Operazioni esenti	Art. 10, D.P.R. n. 633/1972
N5	Regime del margine	Il campo imponibile/importo deve riportare il valore comprensivo di IVA
N6	Reverse charge / Inversione contabile	Operazioni in reverse charge e acquisti intra
N7	Operazioni con IVA assolta in altro Stato UE	

Servizi Professionali Srl

Comunicazione dati liquidazioni IVA relativi al secondo trimestre 2017

Scade il prossimo 16 settembre (termine posticipato al 18 settembre perché l'originaria scadenza, già rinviata a seguito della sospensione estiva dei termini, cade di sabato) il termine per inviare le Comunicazioni trimestrali dei dati IVA relativi al secondo trimestre 2017.

L'art. 4, comma 2, del Decreto Fiscale n. 193/2016, collegato alla Legge di Bilancio 2017, ha introdotto, a partire dal periodo d'imposta 2017, l'obbligo di comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni IVA periodiche (sia nel caso in cui l'imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente).

L'invio della Comunicazione trimestrale deve avvenire entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre: per il II trimestre 2017 il termine è fissato al 18 settembre 2017 (a seguito della sospensione estiva dei termini).

Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l'ultima sostituisce le precedenti.

L'omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l'Agenzia Entrate ha reso disponibile il software Ivp17 che consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

L'applicazione mediante una serie di domande determina la struttura della comunicazione relativa alla tipologia dell'utente e predispone i quadri per la compilazione. Il software è disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia Entrate.

Le novità per i buoni pasto

Nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2017, n. 186 è stato pubblicato il decreto 7 giugno 2017, n. 122, recante "Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

Il provvedimento - che entrerà in vigore il 9 settembre p.v. - fornisce la disciplina giuridica dei buoni pasto ed ha l'obiettivo di:

- individuare gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto;
- prevedere le caratteristiche dei buoni pasto;
- individuare il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili al fine di garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore, l'equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori economici e un efficiente servizio ai consumatori.

Servizi Professionali Srl

Il nuovo provvedimento consente l'utilizzo cumulativo dei buoni pasto (per un massimo di n. 8 buoni al giorno) presso le seguenti tipologie di esercizi convenzionati:

- bar,
- ristoranti,
- trattorie,
- esercizi ambulanti,
- esercizi al dettaglio che vendono prodotti alimentari,
- supermercati,
- agriturismi,
- itticiturismi.

È bene rilevare che, ai fini della fiscalità dei redditi di lavoro dipendente, l'unica incombenza che gravita sulla posizione del datore di lavoro è quella di verificare la maturazione del buono pasto per singola giornata lavorativa nei limiti esposti del Tuir e non anche la futura spendibilità degli stessi, che potrà avvenire anche in giorni non lavorativi e cumulativamente per un massimo di 8 buoni.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.